

## STATUTO CIIP spa – artt. 18 e 20

### ART. 18 - NOMINA DELLE CARICHE SOCIALI

[1] Limitatamente alla nomina delle cariche sociali, l'Assemblea si divide in due sezioni ciascuna formata rispettivamente una dai Soci pubblici rappresentanti dei Comuni "Ex Vettore", una dai Soci pubblici rappresentanti dei Comuni "Ex CIIP". La sezione dei rappresentanti dei Comuni "Ex Vettore" ha diritto di procedere alla nomina di un numero di membri del Consiglio di Amministrazione e di un numero di membri effettivi del Collegio Sindacale proporzionale al 20% del numero totale dei rappresentanti (con arrotondamento aritmetico, cioè tra  $X,0$  e  $X,4 = X$ ; tra  $X,5$  e  $X,9 = X+1$ ), nonché alla revoca ed alla sostituzione degli stessi.

[2] Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ed il Presidente del Collegio sindacale sono eletti dalla sezione dell'Assemblea formata dai Soci pubblici che li individua nei candidati che hanno ottenuto il quoziente più elevato.

[3] La nomina delle cariche sociali avviene, nell'ambito di ciascuna sezione, sulla base di liste presentate dai Soci nel rispetto delle norme vigenti, nelle quali i candidati dovranno essere elencati mediante un numero progressivo, che determina la priorità ai fini dell'elezione, pari a:

- liste per la nomina del Consiglio di Amministrazione:
  - almeno 6 candidati per le liste presentate nell'ambito della sezione dei Comuni Soci ex CIIP con alternanza di genere nella composizione della lista;
  - almeno 3 candidati per le liste presentate nell'ambito della sezione dei Comuni Soci ex Vettore con alternanza di genere nella composizione della lista.

All'esito delle votazioni delle due sezioni qualora occorra, ai fini di garantire che il genere meno rappresentato ottenga complessivamente la rappresentanza prevista dalla legge, si procede a sostituire i consiglieri del genere in eccesso eletti con il 4° ed il 3° quoziente individuandoli mediante scorrimento nelle liste presentate per la sezione dei Comuni ex CIIP di cui gli stessi fanno parte.

In caso di parità di quoziente è eletto il candidato della lista che consente il rispetto dell'equilibrio tra i generi senza necessità di scorrimento e, ancora a parità, il più anziano di età.

- liste per la nomina del Collegio Sindacale:
  - almeno 4 candidati membri effettivi e almeno 2 candidati membri supplenti nell'ambito della sezione dei Comuni Soci ex CIIP, con alternanza di genere nella composizione della lista;
  - almeno 4 candidati membri effettivi nell'ambito della sezione dei Comuni Soci ex Vettore, con alternanza di genere nella composizione della lista.

All'esito delle votazioni delle due sezioni qualora occorra, ai fini di garantire che il genere meno rappresentato ottenga complessivamente la rappresentanza prevista dalla legge, si procede a sostituire il membro del Collegio Sindacale del genere in eccesso eletto con il 3° quoziente individuandolo mediante scorrimento nella lista presentata per la sezione dei Comuni ex Vettore di cui lo stesso fa parte.

#### Cicli Integrati Impianti Primari spa

Viale della Repubblica, 24 - 63100 Ascoli Piceno  
Tel +39 0736 2721 Fax +39 0736 272 222  
Numero Verde 800 216 172  
Sito web: [www.ciip.it](http://www.ciip.it) e-mail: [info@ciip.it](mailto:info@ciip.it)  
PEC: [servizio.protocollo@pec.ciip.it](mailto:servizio.protocollo@pec.ciip.it)

Partita IVA, Codice Fiscale e Iscrizione Registro  
Imprese di Ascoli Piceno n. 00101350445  
Capitale Sociale € 4.883.340,00 i.v.



[4] A tal fine l'Assemblea dovrà essere convocata con avviso comunicato ai Soci con posta elettronica certificata non meno di trenta giorni prima di quello fissato per l'adunanza; a pena di nullità delle deliberazioni ai sensi dell'articolo 2379 del Codice Civile, l'ordine del giorno pubblicato dovrà contenere tutte le materie da trattare, che non potranno essere modificate o integrate in sede assembleare; le liste potranno essere presentate, nell'ambito della sezione di appartenenza, rispettivamente almeno venti e dieci giorni prima della data fissata per la prima adunanza, dagli Amministratori uscenti o da Soci che rappresentino almeno l'uno per cento delle azioni aventi diritto di voto nell'Assemblea ordinaria e saranno rese pubbliche mediante deposito presso la sede legale.

[5] Ogni Socio può, nell'ambito della sezione di appartenenza, presentare o concorrere a presentare una sola lista. Le adesioni ed i voti espressi in violazione di tale prescrizione non sono attribuibili ad alcuna lista.

[6] Unitamente alle liste dovranno essere depositate a cura degli Azionisti presentatori, le accettazioni irrevocabili dell'incarico da parte dei candidati (condizionate alle loro nomine), l'attestazione dell'insussistenza di cause di inconferibilità ed incompatibilità ai sensi del d.lgs. 39/2013 e l'attestazione del possesso degli ulteriori requisiti previsti dall'art. 20 comma 4. Nessuno può essere candidato in più di una lista.

[7] L'accettazione della candidatura in più di una lista è causa di ineleggibilità assoluta.

[8] Ogni Azionista ha diritto di votare una sola lista.

[9] Nell'ambito di ciascuna sezione, i voti ottenuti da ciascuna lista saranno divisi successivamente per uno, due, tre e seguenti, sino al numero dei membri che ciascuna sezione deve eleggere. I quozienti ottenuti saranno assegnati progressivamente ai candidati di ciascuna lista, nell'ordine dalla stessa previsto e verranno disposti in un'unica graduatoria decrescente. In ciascuna sezione, risulteranno eletti coloro che avranno ottenuto i quozienti più elevati. In caso di parità di quoziente per l'ultimo membro da eleggere, sarà preferito quello della lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti e, a parità di voti, quello più anziano di età.

#### **ART. 20 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

[1] La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto per ragioni di adeguatezza amministrativa connesse alla rappresentanza dell'interesse pubblico di cui sono titolari gli Enti Soci da un numero di membri non inferiore a 3 e non superiore a 5, compreso il Presidente, secondo decisione riservata all'Assemblea all'atto della nomina.

La carica di vicepresidente è attribuita esclusivamente quale modalità di individuazione del sostituto del presidente in caso di assenza o impedimento, senza riconoscimento di compensi aggiuntivi.

[2] La nomina degli Amministratori e del Presidente spetta all'Assemblea.

[3] Gli Amministratori sono rieleggibili e durano in carica tre esercizi secondo quanto previsto dall'art. 2383 del Codice Civile.

[4] I componenti del Consiglio di Amministrazione, salvo eventuali ulteriori requisiti di professionalità imperativamente previsti da legge espressamente applicabile alle società gestori del servizio idrico integrato e/o alle società a totale partecipazione pubblica, sono scelti dall'Assemblea fuori dal proprio seno fra coloro che possiedono una speciale competenza tecnica o amministrativa per studi compiuti, per esperienze maturate presso aziende pubbliche o private, o per uffici ricoperti. In ogni caso, per speciale competenza e per esperienze maturate si intendono validi i seguenti titoli: diploma di laurea e in aggiunta, alternativamente, iscrizione ad un albo professionale con esercizio della relativa professione per almeno 3 (tre) anni oppure esperienza di pari durata in qualità di dirigente o amministratore presso enti pubblici o aziende private. E'

ammesso anche il diploma di scuola media superiore con gli stessi ulteriori requisiti di esperienza professionale più sopra esplicitati, purché di durata non inferiore ad anni 5 (cinque).

[5] I componenti dell'Organo gestorio devono possedere i requisiti di onorabilità e autonomia previsti dalla normativa vigente in materia.

Non possono ricoprire le cariche di Amministratore né possono essere conferiti poteri da parte del Consiglio di Amministrazione o dal Presidente a coloro che:

- si trovino nelle situazioni di cui all'art. 2382 del Codice Civile;
- abbiano svolto funzioni di amministrazione, direzione o controllo in enti successivamente sottoposti a procedure concorsuali nei due esercizi precedenti all'assoggettamento alle procedure. Il divieto avrà durata di tre anni dalla data di assoggettamento alle procedure;
- abbiano un contenzioso con la Società o siano titolari, Soci illimitatamente responsabili, amministratori, dipendenti con poteri di rappresentanza o di coordinamento di impresa esercenti attività concorrenti o comunque connesse con i servizi svolti dalla Società;
- non rispondano alle condizioni di conferibilità e compatibilità previste dal d.lgs. 8 aprile 2013 n. 39;
- siano Amministratori o componenti di organi o dipendenti di Enti locali Soci della Società o comunque di Enti che esprimano funzioni di amministrazione, direzione, vigilanza della Società o comunque che versino in una situazione di conflitto di interesse.

[6] Gli Amministratori hanno l'obbligo di segnalare immediatamente al Presidente del Consiglio di Amministrazione la sopravvenienza di una delle cause che comporti la decadenza dalla carica. Se la decadenza riguarda il Presidente, la comunicazione va resa al Vice Presidente e al Presidente del Collegio Sindacale.

[7] I compensi spettanti al Presidente ed ai membri del Consiglio di Amministrazione sono stabiliti dall'Assemblea.

In ogni caso interviene il divieto di corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività e il divieto di corrispondere trattamenti di fine mandato ai componenti dell'organo gestorio.

[8] Gli Amministratori sono revocabili in qualunque tempo dalla sezione dell'Assemblea che li ha nominati, salvo il diritto dell'Amministratore al risarcimento dei danni, se la revoca avviene senza giusta causa.

[9] All'organo gestorio si applica il dl. 16 maggio 1994 n. 293 convertito con modificazioni dalla l. 15 luglio 1994 n. 444.